



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 158

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 27 ottobre 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i> . . . . .	»	21

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Venerdì 27 ottobre 2023

**Plenaria**

**141<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(878-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato già espresso il parere non ostativo sul testo A. Informa poi che è pervenuta notizia dell'intendimento da parte del Governo di porre la questione di fiducia sugli emendamenti presentanti in Assemblea.

Propone quindi di sospendere la seduta al fine di acquisire comunicazioni formali al riguardo.

Il sottosegretario FRENI, nel confermare il quadro delineato dal Presidente, evidenzia come risulti superata la trattazione dell'esame degli emendamenti al testo A, atteso che il Governo si appresta a porre la questione di fiducia sul provvedimento.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,05.*

Il PRESIDENTE informa che è stata formalmente posta la questione di fiducia sul provvedimento in esame, risultando quindi superata in Commissione la fase di esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Venerdì 27 ottobre 2023

**Plenaria**  
**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Trevisi ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/795/1/9.

Dà quindi la parola al sottosegretario Bitonci per l'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative rimaste accantonate.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, nonché sugli identici emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Esprime poi parere favorevole sulle disposizioni non improponibili dell'emendamento 3.0.2, a condizione che le stesse siano riformulate in un nuovo testo di cui dà lettura. Si esprime poi favorevolmente sulle proposte 3.0.3 e 3.0.4, a condizione che le medesime siano riformulate in nuovi testi di cui dà lettura.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.0.9, a condizione che lo stesso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Passando alle proposte riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.27 e 5.28, a condizione che essi siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura, mentre chiede che restino momentaneamente accantonate le identiche proposte 5.33 e 5.34.

Esprime poi parere favorevole sulle identiche proposte 6.9, 6.10 e 6.11, a condizione che le stesse siano riformulate in un nuovo identico testo di cui dà lettura. Si esprime poi in senso favorevole sull'emendamento 6.22 e propone di riformulare gli emendamenti 6.18 e 6.0.8. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 6.0.30 e 6.0.31, a condizione che siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sulle identiche proposte 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17 e 6.0.18.

Chiede, quindi, che restino momentaneamente accantonati l'emendamento 6.0.20, gli identici emendamenti 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, nonché gli identici emendamenti 8.1 e 8.2, per un ulteriore approfondimento da parte del Governo.

Passando, infine, alle proposte riferite all'articolo 10, il Sottosegretario esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23, nonché sulle proposte 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27 tra loro identiche. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.0.17, a condizione che esso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.11, mentre la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.12. Successivamente, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, identici.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) e la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 2.15 e 2.16.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 2.17, anch'esso identico alle suddette proposte.

Dopo che la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ha accolto l'invito del Governo a riformulare l'emendamento 3.0.2 in un testo 2,

pubblicato in allegato, l'emendamento 3.0.2 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, accetta di riformulare l'emendamento 3.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, uniformandosi alle indicazioni del Governo.

L'emendamento 3.0.3 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 3.0.4, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 3.0.4 (testo 2) viene approvato.

Il senatore POGLIESE (*Fdi*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 4.0.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), per dichiarare, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla riformulazione dell'emendamento 4.0.9. Precisa che la contrarietà è motivata dalla scelta di misurare l'innalzamento dei campi elettromagnetici come media delle emissioni nell'arco temporale di 24 ore, diversamente da tutti gli altri Paesi europei che effettuano tale misurazione sulla media dei 6 minuti. Il fatto di diluire la rilevazione sulla media di 24 ore, infatti, fa sì che si perda la percezione dei picchi delle emissioni, che restano ammortizzati dai valori minimi.

Il senatore NAVE (*M5S*) esprime, quindi, la contrarietà del proprio Gruppo al testo in votazione. Ribadisce quanto asserito dal senatore Magni in merito alla necessità di modificare il sistema di monitoraggio dell'esposizione ai campi elettromagnetici, poiché soltanto la misurazione su un breve periodo di tempo è in grado di assicurare un'adeguata protezione della salute.

Anche il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario a nome del proprio Gruppo, si unisce alle considerazioni esposte dai senatori Magni e Nave.

Viene, quindi, posto ai voti l'emendamento 4.0.9 (testo 2), che risulta approvato.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 5.27, accoglie la proposta del Governo di riformularlo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 5.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al testo 2 dell'emendamento 5.27.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 5.27 (testo 2) e 5.28 (testo 2) sono approvati.

Il PRESIDENTE ricorda che restano momentaneamente accantonate le proposte 5.33 e 5.34.

Il senatore POGLIESE (*FdI*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 6.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori del Gruppo della Lega.

Anche i senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*) accettano di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 6.10 e 6.11, secondo le indicazioni del Governo, in testi 2, pubblicati in allegato, identici al testo 2 dell'emendamento 6.9.

Il PRESIDENTE pone indi in votazione gli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), che vengono approvati.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, accetta la proposta del Governo di riformulare l'emendamento 6.18 in un testo 2, pubblicato in allegato.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 6.18 (testo 2) e 6.22, ai quali tutti i senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza aggiungono la firma.

Dopo che il senatore POGLIESE (*FdI*) ha accettato l'invito del Governo a riformulare l'emendamento 6.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 6.0.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), quest'ultimo dopo avervi aggiunto la firma, ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16, mentre, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.0.13, 6.0.17 e 6.0.18, identici alle suddette proposte.

Il PRESIDENTE ricorda che restano momentaneamente accantonate la proposta 6.0.20, le identiche proposte 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, nonché gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 6.0.30, e la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accolgono la proposta del Governo di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.30 e 6.0.31 in un identico testo 2, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, risultano approvati.

Dopo che il senatore POGLIESE (*FdI*) ha accolto la proposta di riformulare l'emendamento 10.0.17 nel senso indicato dal Governo, l'emendamento 10.0.17 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e approvato.

Sono, quindi, posti congiuntamente ai voti e approvati gli identici emendamenti 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23, nonché le identiche proposte 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

*La seduta, sospesa alle 8,55, riprende alle 9,20.*

Prosegue l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Ha la parola il sottosegretario BITONCI per l'espressione dei pareri sulle proposte rimaste accantonate.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sugli identici emendamenti 5.33 e 5.34, nonché sulle identiche proposte 8.1 e 8.2. Formula, infine, un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 6.0.20, nonché le proposte 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, tra loro identiche.

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE pone in votazione gli identici emendamenti 5.33 e 5.34, che risultano approvati.

Accedendo all'invito del Governo, il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.20.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) e la senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.37 e 7.0.10, mentre l'emendamento 7.0.1, ad essi identico, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sono, infine, poste congiuntamente in votazione le identiche proposte 8.1 e 8.2, che risultano approvate.

Il PRESIDENTE fa presente che si è conclusa la fase di esame degli emendamenti e avverte che gli emendamenti approvati saranno inviati alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento. L'esame degli ordini del giorno è rinviato alla prossima seduta, la cui programmazione è rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine dell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795****Art. 3.****3.0.2 (testo 2)**

BIZZOTTO, PUCCIARELLI, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)*

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito Protocollo in sede di Conferenza unificata." ».

**3.0.3 (testo 2)**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

*3-bis.* I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'Allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati. ».

### 3.0.4 (testo 2)

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)*

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", inserire le seguenti: " , anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" inserire le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in re-

gola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;”;

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;”;

1.3) la lettera *g*), è sostituita dalla seguente:

“*g*) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera *e*), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’ente di formazione per la gestione del corso.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.”;

4) al comma 6:

1) all’alinea, le parole: “del luogo in cui è stata commessa la condotta” sono sostituite dalle seguenti: “competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione”;

2) alla lettera *a*), secondo periodo, le parole: “Esso è disposto” sono sostituite dalle seguenti: “L’ammonimento è disposto”;

3) alla lettera *c*) le parole: “nell’esclusione temporanea” sono sostituite dalle seguenti: “nell’interdizione temporanea”;

5) al comma 11, lettera *d*), le parole: “salvo che sia intervenuta la riabilitazione” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto”;

6) al comma 13:

1) le parole: “il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia”;

2) le parole: “di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

3) dopo le parole: “di cui al comma 3, lettera e),” aggiungere le parole : “limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,” e le parole: “del luogo in cui” sono sostituite dalle seguenti: “competente per il luogo in cui”.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

## Art. 4.

### 4.0.9 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 4-bis.

*(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)*

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 del DPCM 8 luglio 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto del 2003, n. 199, sono in via provvisoria e cautelativa fissati, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H a un valore pari a 0,037 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,52 W/m<sup>2</sup>.

3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “in parti-

colare il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “in particolare il Ministro della salute”; *b*) dopo le parole: “alta frequenza”, sono aggiunte le seguenti: “e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico”.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

## Art. 5.

### 5.27 (testo 2)

GASPARRI, SILVESTRO

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « si intendono comunque rinnovate », aggiungere le seguenti: « salva rinuncia dell’avente titolo e ».*

### 5.28 (testo 2)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « si intendono comunque rinnovate », aggiungere le seguenti: « salva rinuncia dell’avente titolo e ».*

---

## Art. 6.

### 6.9 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », sostituire le parole da: « essa può presentare » sino a: « specifica attività » con le seguenti: « può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa,*

un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010. ».

---

### **6.10 (testo 2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », sostituire le parole da: « essa può presentare » sino a: « specifica attività » con le seguenti: « può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010. ».*

---

### **6.11 (testo 2)**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso « 9-bis », sostituire le parole da: « essa può presentare » sino a: « specifica attività » con le seguenti: « può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010. ».*

---

**6.18 (testo 2)**

GASPARRI, SILVESTRO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, DE CARLO, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI, PUGLIESE, BIANCOFIORE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

*a)* alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

*b)* il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

“2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingentanti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le disposizioni si applicano decorso quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.” ».

**6.0.8 (testo 2)**

CAMPIONE, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Contratti di servizi a tacito rinnovo)*

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

**“Art. 65-bis.***(Contratti di servizi a tacito rinnovo)*

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.” ».

**6.0.30 (testo 2)**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro

della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.”;

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati. ».

---

### 6.0.31 (testo 2)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### « Art. 6-*bis*.

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.”;

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati. ».

---

**Art. 10.****10.0.17 (testo 2)**

AMBROGIO, POGLIESE, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: “Sono altresì ammesse le partecipazioni” sono inserite le seguenti: “, dirette e indirette,” e dopo le parole: “nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici” sono inserire le seguenti: “e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori”.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta Linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 70**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*





